

Una importantissima novità è la recentissima approvazione, dopo un iter lungo e tormentato, della legge 23 luglio 1991, n° 223. Con essa sono state introdotte profonde modifiche della Cassa integrazione e della mobilità dei lavoratori delle aziende in crisi, accogliendo una parte importante delle indicazioni delle Confederazioni sindacali che, ancora una volta, hanno dimostrato la loro capacità di coniugare tutela dei propri rappresentanti e visione generale dei problemi. E ciò è tanto più significativo se raffrontato con un atteggiamento di parte padronale troppo spesso chiuso in una stretta difesa dei propri interessi.

Come sempre quando bisogna valutare lunghi e complicati processi politici, la valutazione non può essere a una sola dimensione, ma deve avvenire a consuntivo di una complessa serie di partite di dare e avere. Nel nostro caso, il movimento sindacale ha ceduto sul piano del collocamento: l'art. 29 della nuova legge ha, infatti, generalizzato la facoltà del datore di lavoro di richiedere nominativamente i lavoratori che intende assumere, obbligandolo solo a riservare una quota

Cara Unità, a seguito del decesso di mia figlia (occupata presso l'Usl di Modena con la qualifica di infermiere professionale), mi hanno consegnato l'indennità di liquidazione, ma non hanno pagato le ferie non godute. Vorrei sapere sulla legittimità dell'operato dell'Usl, tenendo presente che a mia figlia era stato negato di fare le ferie nel periodo estivo per motivi di servizio ed è deceduta il 20 novembre 1990.

Giorgio Facchin - Modena

I dipendenti degli enti locali e delle unità sanitarie locali hanno diritto, alla cessazione del servizio per qualsiasi motivo, ad una indennità denominata "premio di servizio" che è erogata dall'Inadef a condizione che si sia espletato almeno un anno di servizio. Tale indennità è calcolata, nella misura dell'80%, sulla base della retribu-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Ccd di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergianni Alleva, avvocato Ccd di Bologna, docente universitario. Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Ccd di Torino, Nyrane Moshi, avvocato Ccd di Milano, Saverio Nigro, avvocato Ccd di Roma

Riforma del mercato del lavoro e collocamento in agricoltura

MARIO GIOVANNI GAROFALO

delle assunzioni a lavoratori delle fasce deboli sul mercato, anch'essi, però, scelti liberamente. Certo, la valutazione non può prescindere dalla circostanza che si tratta solo della consacrazione di un processo già iniziato da lungo tempo che aveva portato allo svuotamento dell'obbligo di richiesta numerica posto dall'art. 14 della legge n° 264/1949 e rafforzato dall'art. 34 Statuto dei lavoratori. Ciononostante, la rinuncia, anche in via di principio, a far svolgere al collocamento pubblico una funzione

antidiscriminatoria non è sicuramente un costo trascurabile, tanto più che nessuna garanzia viene data per una politica attiva del lavoro.

Appena concluso questo iter, sono immediatamente iniziate manovre per aggravare simili costi. La liberalizzazione del collocamento, infatti, riguarda il suo regime generale, quello regolato dalla legge 29 aprile 1949, n° 264, e delle sue successive modificazioni: in questo senso il 1° comma dell'art. 25 è esplicito. Ne consegue, dunque, che non investe il collocamento retto da leggi speciali, in particolare non in-

veste il collocamento in agricoltura che dal 1970 non è più regolato dalla legge n° 264, ma dalla regolamentazione speciale contenuta nella legge 11 marzo 1970, n° 83. Questa conclusione è resa obbligata sia dall'esplicito riferimento che il 1° comma dell'art. 25 fa alla legge generale e solo a essa, sia dal principio per cui, come la normativa speciale derogata nel suo ambito di applicazione alla normativa generale, così le modificazioni di quest'ultima non incidono sulla prima (salvo, naturalmente, diversa ed espressa disposizio-

ne, che nel nostro caso non esista).

E la cosa ha una sua logica: altro è liberalizzare il collocamento in settori produttivi nei quali la regola è quella del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, tendenzialmente il lavoratore passa dal collocamento una sola volta nella sua vita lavorativa; altro liberalizzarlo in un settore, come quello agricolo, nel quale la regola sono i rapporti a termine per cui la continuità nell'occupazione e nel reddito è affidata alla possibilità di reperire continuamente nuove occasioni di lavoro. È chiaro che nella seconda ipotesi il costo per i lavoratori dell'operazione sarebbe di gran lunga maggiore.

In contrasto con queste inequivoche indicazioni giuridiche, invece, un telex del ministero del Lavoro agli organi del collocamento (prot. n° 5836/Mc dell'8 agosto 1991) dispone che questi ultimi evadano tutte le richieste nominative avanzate da qualsiasi datore di lavoro. Anche se agricolo. Non so se vada segnalata di più la sfrontatezza politica o l'ignoranza giuridica di chi ha redatto il documento in questione.

to imprevedibile (quale è la morte del dipendente), la mancata monetizzazione del periodo di ferie non goduto si trasforma in un illecito arricchimento per il datore di lavoro, che l'ordinamento giuridico non consente. Ed il Consiglio di Stato, sia pure non in un caso identico a quello qui in esame (conunque riguardante la cessazione dal servizio prima di aver usufruito del congedo ordinario maturato), ha affermato che l'amministrazione è tenuta, come extrema ratio, a corrispondere la retribuzione per il relativo periodo (v. 17/4/1973 n. 420).

Ritengo, in conclusione, che il lettore possa, con l'assistenza di un avvocato, ottenere dall'Usl il quanto economicamente corrispondente alle ferie non godute dalla figlia, a nulla rilevando, nel caso di specie, il divieto opposto dall'art. 9 del dpr 348/83, valido per altre ipotesi.

I temi della parità e le opportunità da dare a tutti

Le donne debbono avere gli stessi diritti degli uomini, ma gli uomini non debbono avere gli stessi diritti delle donne. Viene da dire così di fronte alla insistenza con la quale i giudici negano all'uomo di poter andare in pensione a 55 anni come la donna, dal momento che è stata sancita la perfetta parità dei sessi.

Michele Basile Foggia

La parità dei diritti non si realizza trattando allo stesso modo situazioni diverse. Nessuno può negare che in genere (specialmente nel passato) l'attività di cura in ambito familiare gravava soprattutto, se non esclusivamente, sulla donna. In tale situazione, sulla donna lavoratrice gravava la doppia attività con le relative conseguenze usuranti.

Anche il diritto alla pensione di vecchiaia all'età di 55 anni, anziché 60, per i minatori e per alcune categorie dei lavoratori marittimi non è certo un privilegio. E, invece, il riconoscimento (forse neanche nella misura equa) di una attività maggiormente usurante e tende a realizzare la parità delle condizioni al momento della pensione.

Se un lavoratore o una lavoratrice ha svolto attività maggiormente usuranti, proprio per realizzare la parità dei diritti, è giusto che inizi a beneficiare della pensione prima di chi ha svolto attività meno usurante indipendentemente dal sesso.

Il riconoscimento e la giusta valutazione delle attività usuranti dovranno essere un elemento caratterizzante della riforma del sistema pensionistico proprio per realizzare più equità.

Per tornare alla questione posta nella lettera, occorre ri-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

cordare che nelle proposte del Pds (ma anche delle Confederazioni sindacali) per un sistema pensionistico più equo, sono comprese delle richieste che tendono a ottenere il riconoscimento sia dell'attività di cura in ambito familiare (svolta prevalentemente dalle donne ma non solo dalle donne), sia dei periodi relativi alle maternità non coperte ai fini previdenziali dall'attuale normativa. È evidente che se si realizzano questi riconoscimenti (attività usurante, attività di cura in ambito familiare, maternità fuori dai rapporti di lavoro, ecc.) che concretizzano il giusto riconoscimento delle diverse situazioni, l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia può essere unificata (fermi restando altri obiettivi, quali la "flessibilità" dell'età di pensionamento e la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). In sostanza, non si tratta di prevedere per tutti lo stesso trattamento ma di garantire a tutti le stesse opportunità.

Per i dipendenti delle università non statali legalmente riconosciute

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1991 è pubblicata la legge n. 243/91 concernente "Università non statali legalmente riconosciute". Dalla legge riportiamo il testo dell'articolo 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, ai predetti non ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali si applica ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del 17 settembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le università non statali sono tenute al versamento in conto erariale Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1967, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestatosi presso le università non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi di conosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi o integrativi di previdenza e istenti presso le predette università non statali, nonché per il tra-

8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (Enacli), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.

sterimento di contributi versati nei fondi stessi.


4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (Enpas), quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le università non statali provvedono a versare all'Enpas l'indennità di anzianità, maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente. Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo al versamento di contributi all'Enpas gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, sempreché i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale Enpas di tutti i servizi o periodi già ricongiunti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le università non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione. Secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'università per l'indennità maturata dai singoli dipendenti e l'importo teorico di cui al comma 6 è liquidata, a cura dell'Enpas, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'università allo stesso titolo.

8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (Enacli), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.



ALFA 33. FINANZIAMO UN DESIDERIO.

ALFA 33. 10 MILIONI DI FINANZIAMENTO SENZA INTERESSI IN 18 MESI.

Il piacere di guidare una 33 da oggi è anche finanziato. Presso i Concessionari Alfa Romeo, vi attende una proposta estremamente vantaggiosa: 10 milioni di finanziamento rimborsabili, senza interessi, in 18 mesi*. Mettetevi oggi alla guida di una nuova 33. I Concessionari Alfa Romeo vi aspettano.

A PARTIRE DA L. 16.560.000 CHIAVI IN MANO.



È UN'OFFERTA ESCLUSIVA DEI CONCESSIONARI ALFA ROMEO, NON CUMULABILE CON ALTRE IN CORSO.

*Solo approvazione di S.M.A. 1991